ARAGONA

3° SETTORE
RISORSE UMANE PROMOZIONE
TURISTICA E CULTURA SOCIALE
FORMAZIONE E POLITICHE GIOVANILI
SERVIZI SCOLASTICI
TRASPARENZA

Comune di Aragona
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale

N. 59 del 31.07.2025

R.U.D. n. 717 del 05.08.2025

Oggetto: Impegno di spesa per patrocinio legale inerente procedimento penale a carico di dipendente comunale in quiescenza.

Redatta su direttiva del Sindaco Giuseppe Pendolino

Visto di conformità all'indirizzo politico
f.to Giuseppe Pendolino

Il Responsabile del Settore
f.to Liliana Maria Rita Rizzo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

"La sottoscritta Rizzo Liliana Maria Rita Responsabile del Settore dichiara ed attesta di non trovarsi in ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno potenziale"

Premesso che:

il dipendente in quiescenza Ing. XXXX XXXX nato ad XXXXXX il XX.XX.XXXX**,** all'epoca dei fatti responsabile del settore x°, a causa dell'espletamento di attività riconducibili alla propria funzione, è stato sottoposto a procedimento penale e la Corte di Cassazione penale sent. sez. X num. XXX del XX.XX.XXX ha annullato senza rinvio la sentenza del XX.XX.XXXX della Corte di Appello di Palermo perché il fatto non costituisce reato;

l'Ing. XXXXX XXXXX è stato collocato a riposo a far data XX.XX.XXX ai sensi dell'art.14 del D.L. n.4/2019 c.d. quota 100, ma i fatti per cui è stato sottoposto a procedimento penale riguardano il periodo in cui era in servizio presso il Comune di Aragona;

il dipendente in quiescenza Ing. XXXXX XXXXX con nota prot. n. 12595 del 16.05.2025, assegnata e trasmessa a questo ufficio in data 19.05.2025, giusta nota prot. n. 12756, ha richiesto il rimborso delle spese legali sostenute;

Vista la copia della Penale Sent. Sez. X num. XXXX del XX.XX.XXXX con la quale la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato;

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 19728/2025 del 05-08-2025
Allegato 1 - Copia Documento

Copia estratta dal sito web

Vista la nota prot. n. 14404 del 06.06.2025 con la quale si è provveduto a comunicare all'ex dipendente che ai fini dell'istruttoria di quanto richiesto era necessario acquisire agli atti dell'ufficio le fatture elettroniche del difensore debitamente quietanzate dal legale, attestazione contenente il parere di congruità delle fatture espresso dal legale di fiducia, attestazione della cancelleria del giudice circa l'irrevocabilità della sentenza di assoluzione;

Vista la nota prot. n. 18742 del 23.07.2025 con la quale l'Ing. XXXX XXXXX ha fatto pervenire quanto richiesto con nota prot. n. 14404 del 06.06.2025;

Visto l'art.59 del CCNL 2019 – 2021 il quale prevede che " L'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio , assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli relativi alle fasi preliminari e ai consulenti tecnici, per tutti i tre gradi giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'ausilio di un consulente";

Dato atto che la richiesta di rimborso è stata avanzata dall'ex dipendente in questione all'esito del procedimento penale conclusosi con sentenza della Corte di Cassazione che ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato;

Ritenuta non ostativa alla richiesta di rimborso avanzata la circostanza che il nominato ex dipendente non abbia tempestivamente notiziato l'Ente dell'apertura del procedimento penale a suo carico, atteso che la giurisprudenza, pur con qualche significativa oscillazione in senso contrario, si è espressa nel senso della rimborsabilità ex post delle spese dell'assistenza legale, perché il diritto di difesa non può subire limitazione alcuna (TAR Abruzzo, Pescara, 7 marzo 1997, n.108; Tar Venezia, 1505 del 05.10.1999; nonché deliberazione Corte dei Conti n.334/2013/PAR);

Atteso che in applicazione del principio del diritto di difesa (costituzionalmente garantito) non può subire limitazione alcuna, il diritto al rimborso non può essere escluso dalla circostanza che l'Ente non abbia preventivamente espresso il proprio assenso nella scelta del difensore (cfr. Corte dei Conti, Sez. Controllo Sardegna n. 2/2006);

Considerato che, dall'analisi della normativa vigente, si ricava che l'assunzione dell'onere relativo al rimborso delle spese processuali sostenute dai dipendenti non è automatico, ma deve essere conseguenza di alcune circostanze ed elementi:

1. Il procedimento penale aperto a carico del dipendente è sorto per atti e fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio;
2. Assenza di conflitto di interessi;
3. Le fatture presentate documentano la spesa delle prestazioni professionali rese dal legale di fiducia;

Ritenuto che nel caso in esame sussistano tutti i presupposti per procedere al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente in quiescenza, prima nominato, nell'ambito del procedimento Penale Sent. Sez. X num. XXXX del XX.XX.XX con il quale la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato;

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 19728/2025 del 05-08-2025
Allegato 1 - Copia Documento

Copia estratta dal sito web

Vista la sentenza della Cassazione Sezioni Unite Civili n. 31137 del 05 dicembre 2024 che stabilisce il diritto al rimborso delle spese legali per il dipendente assolto, comprese quelle sostenute in altri gradi di giudizio anche se condannato;

Tenuto conto che la Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia, con parere n. 804/PAR/2010 del 19 luglio 2010, chiarendo che va escluso ogni automatismo nell'accollo delle spese legali da parte dell'ente, ha esplicitato i presupposti – già contemplati nell'art.28 del CCNL 14.09.2000 – che l'ente deve valutare al fine di procedere o meno all'accollo delle stesse:

1. La norma fa espresso riferimento alla tutela dei diritti e degli interessi propri dell'ente, per cui l'ente medesimo deve valutare che sussista una diretta connessione tra il contenzioso processuale e l'ufficio rivestito o la funzione espletata dal dipendente;
2. Il gradimento dell'ente sulla scelta del difensore a cui affidare l'incarico fiduciario del legale. Va segnalata la sentenza n. 787/2012 della Sezione Puglia secondo cui "va riconosciuta la possibilità all'amministrazione di potere rimborsare le spese legali anche senza il previo assenso della stessa nella scelta del legale di comune gradimento. Ed ancora " il diritto al rimborso delle spese sostenute in un giudizio penale, non può essere escluso dalla circostanza che il Comune non abbia preventivamente espresso il proprio assenso nella scelta del difensore da parte dell'interessato, giacché, a parte la considerazione che il principio del diritto alla difesa (peraltro costituzionalmente garantito), non può subire limitazione alcuna, il gradimento comune da parte dell'imputato e dell'Amministrazione va riferito certamente alla scelta e alla nomina comune di un difensore, ma non anche all'ipotesi del rimborso ex post delle spese sostenute dall'amministratore o dal dipendente" (T.A.R. Venezia n. 1505 del 5 ottobre 1999);
3. L'assenza di conflitto di interessi. La disposizione è stata interpretata nel senso che a seguito del definitivo proscioglimento dell'impiegato pubblico viene meno il conflitto di interessi con la propria Amministrazione e di conseguenza, l'impiegato stesso ha diritto al rimborso delle spese legali sostenute sia pure "ex post" (sentenza T.A.R. Abruzzo 7.3.97 n. 108);

Constatato che, pur in mancanza di norme espresse, la giurisprudenza ha poi esaminato il fondamento della richiesta di rimborso presentata da amministratori locali per le spese legali da essi sostenute a causa della sottoposizione a procedimenti civili o penali (conclusisi con formula assolutoria piena) connessi all'espletamento del mandato amministrativo. Può, dirsi, ormai consolidato il principio in base al quale i dipendenti pubblici e gli amministratori devono essere tenuti indenni dall'onere delle spese legali sostenute per difendersi nei giudizi penali che abbiano dovuto affrontare per atti, fatti od omissioni connessi all'esercizio delle loro funzioni, e sempreché il giudizio si sia concluso in modo pienamente favorevole per loro (in tal senso Corte dei Conti sez. giur. Reg. Abruzzo sent. 17 maggio 2004 n. 428 - Corte dei Conti sez. giur. Reg. Abruzzo sent. 29 novembre 1999 n. 1122 - Cass.civ. sez. I, 13 dicembre 2000, n. 15724 - Corte dei Conti sez. riun. 18/6/1986 n.. 501 - Corte dei Conti sez. riun.5 aprile 1991, n. 707);

Richiamate, altresì, le pronunce della Cass. 13.12.2000 n. 15724 e Cass. 3.01.2001 n. 48, le quali ritengono applicabile indifferentemente agli amministratori e ai dipendenti l'art. 16 d.p.r. 1 giugno 1979 n. 191, seppur alla duplice condizione che vi sia l'assenza di conflitto di interessi e che il procedimento penale riguardi fatti connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei doveri d'ufficio;

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 19728/2025 del 05-08-2025
Allegato 1 - Copia Documento

Copia estratta dal sito web

Ritenuto, pertanto, necessario alla luce delle precedenti valutazioni e dell'assetto normativo-giurisprudenziale sopra dettagliato che a seguito della sentenza della Corte di Cassazione penale sent. sez. X num. XXXX del XX.XX.XXX che ha annullato senza rinvio la sentenza del XX.XX.XXXX della Corte di Appello di Palermo perché il fatto non costituisce reato, l'Ente garantisca al dipendente il rimborso delle spese legali sostenute per il difensore di fiducia;

Vista la legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Reg.le 44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il T.U.EE.LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Visto il Codice Etico e di Comportamento;

Visto il PIAO;

Vista la D.S. n. 09 del 01.03.2023 RUD n. 209 del 01.03.2023 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Posizione organizzativa e le funzioni gestionali, così come modificata dalla D.S. n. 36 del 06/12/2023 R.U.D. 1048 del 06/12/2023;

DETERMINA

1. **Di dare atto** che la Corte di Cassazione penale sent. sez. X num. XXXX del XX.XX.XXX ha annullato senza rinvio la sentenza del XX.XX.XXXX della Corte di Appello di Palermo perché il fatto non costituisce reato;
2. **Di dare atto** che i fatti e gli atti oggetto di contestazione per cui il dipendente in argomento è stato sottoposto a procedimento penale riguardano il periodo in cui era in servizio presso il Comune di Aragona;
3. **Di dare atto** che non è stato riscontrato alcun conflitto di interessi con l'ente;
4. **Di impegnare** la somma di €. 16.124,86 imputandola al cap. 450 del corrente esercizio finanziario;
5. **Di dare atto** che con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione di quanto dovuto
6. **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento nell'apposita sezione in Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.lgs. 33/2013, sottosezione Provvedimenti Dirigenti;
7. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio per giorni 15, ai soli fini di conoscenza e trasparenza, oscurandone i dati personali identificativi;
8. **Di dare atto** che tali dati sono conservati in ossequio a quanto stabilito dalla normativa sulla privacy nell'originale depositato presso il 3° settore.

Il Responsabile del 3° Settore
f.to Liliana Maria Rita Rizzo

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 19728/2025 del 05-08-2025
Allegato 1 - Copia Documento

Copia estratta dal sito web

Parere di regolarità tecnico amministrativa	Visto di regolarità contabile
Si esprime (ai sensi dell'art.53 della l.142/90 e s.m.i. così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla determinazione dirigenziale di cui sopra. Il Responsabile del 3° Settore *f.to* Liliana Maria Rita Rizzo	Si appone così come previsto dalla vigente normativa il VISTO di regolarità contabile sulla determina dirigenziale la cui spesa trova copertura finanziaria al cap. 450 UEB 01111103 Imp. n. 1150 del 31.07.2025 Il Responsabile del 2° settore *f.to* Calogero Alongi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune dal _____ al _____

Il Messo Comunale

Aragona lì, _____

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 19728/2025 del 05-08-2025
Allegato 1 - Copia Documento

Copia estratta dal sito web